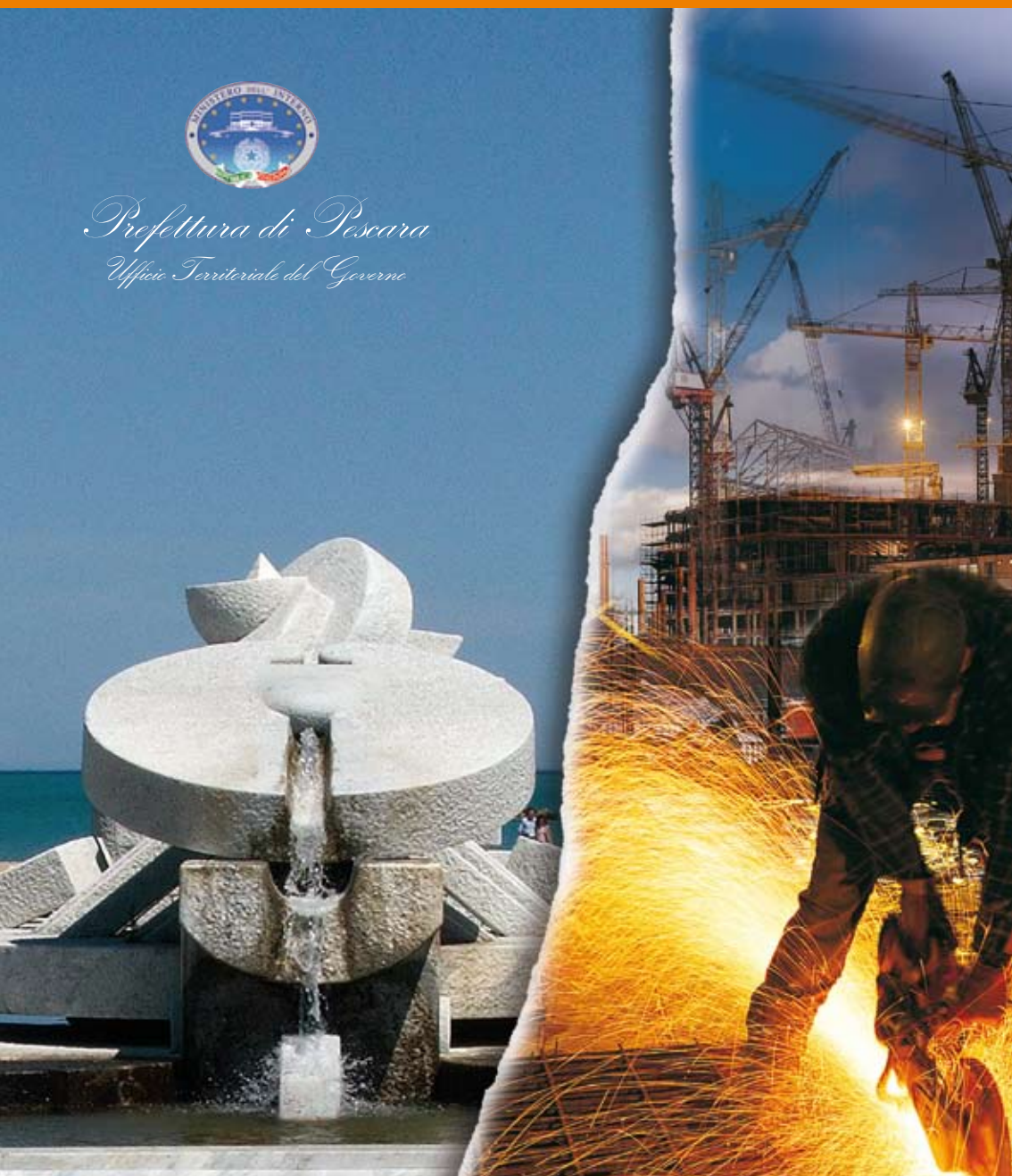


Guida per le vittime di infortuni sui luoghi di lavoro e per i loro familiari



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo







* Dall'intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
alla celebrazione della festa dei lavoratori.

Roma, 1° maggio 2008



*Ricordiamo che gli incidenti
non discriminano,
essi colpiscono ugualmente
lavoratori nazionali e
immigrati.**





INCIDENTI SUL LAVORO: CHE FARE?

Un infortunio sul lavoro può provocare un danno più o meno grave o il decesso del lavoratore.

In entrambi i casi, ai lavoratori o ai loro familiari possono essere erogate alcune prestazioni anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia in regola con il pagamento dell'assicurazione (ad esclusione delle casalinghe e dei lavoratori autonomi).

L'INAIL ha, inoltre, previsto una forma assicurativa anche contro i rischi derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico.

Nella presente guida, sono indicate solo le prestazioni più importanti, descritte nel loro contenuto essenziale. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici competenti (gli indirizzi e i recapiti telefonici sono indicati nelle pagine finali).

Per una più agevole consultazione, le prestazioni sono distinte in:

- **prestazioni per le vittime degli infortuni sui luoghi di lavoro**
- **prestazioni per i familiari delle vittime in caso di infortunio mortale.**

A CHI RIVOLGERSI?

Gli Enti che hanno competenze, in caso di infortuni sul lavoro, sono: le **ASL**, l'**INAIL**, l'**INPS** e la **Provincia**.

Gli interessati potranno rivolgersi direttamente a tali Enti o chiedere assistenza agli **Enti di Patrocinio** o all'**ANMIL** (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).



PRESTAZIONI PER LE VITTIME DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO





PRESTAZIONI PER LE VITTIME DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO

1	Indennità per inabilità temporanea (assoluta)	pag. 14
2	Indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica	pag. 14
3	Malattia professionale	pag. 16
4	Sostegno ai disabili e riabilitazione	pag. 16
5	Indennizzo per infortuni in ambito domestico	pag. 17
6	Assegno per assistenza personale continuativa	pag. 18
7	Assegno di incollocabilità	pag. 19
8	Erogazione integrativa di fine anno	pag. 19
9	Brevetto e distintivo d'onore	pag. 20
10	Avviamento al lavoro: c.d. "collocamento mirato"	pag. 20

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

1 **Indennità per inabilità temporanea (assoluta)**

È una prestazione economica erogata dall'INAIL per infortuni che determinano danni tali da non consentire l'esercizio dell'attività lavorativa per più di tre giorni.

È un indennizzo per mancata retribuzione ed è erogato dal quarto giorno successivo all'infortunio sino alla guarigione clinica.

ATTENZIONE

Dopo l'infortunio, il certificato medico del pronto soccorso o del medico curante o del medico specialista deve essere tempestivamente consegnato - dal lavoratore subordinato - al datore di lavoro, che a sua volta lo trasmette all'INAIL entro 48 ore dall'incidente; dal lavoratore autonomo - direttamente all'INAIL. Prima della scadenza del certificato, il lavoratore deve recarsi presso la Sede INAIL, per i controlli sanitari del caso. I sanitari dell'INAIL possono ritenere non guarito il lavoratore, e far proseguire l'inabilità, prescrivendo le cure necessarie o riscontrare la guarigione dell'infortunato e rilasciare il certificato definitivo. Il saldo dell'indennizzo viene erogato entro 30 giorni dalla data del certificato definitivo.

2 **Indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica**

È una prestazione economica erogata dall'INAIL

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

– indipendentemente dal reddito posseduto –
per infortuni da cui deriva una menomazione
dell'integrità psico-fisica.

Per avere diritto all'indennizzo, il grado di menomazione riscontrata deve essere compreso tra il 6% e il 100%.

Fino al **5%** non viene corrisposto alcun indennizzo;

dal **6%** al **15%** viene corrisposta una somma quale indennizzo per danno biologico;

dal **16%** al **100%** viene corrisposta una somma mensile detta rendita per danno biologico.

Se la causa dell'infermità è dubbia, il certificato medico relativo all'infortunio può essere consegnato o all'INAIL o all'INPS e, in quest'ultimo caso, le prestazioni saranno fornite dall'INPS (grazie ad una convenzione tra l'INAIL e l'INPS).

ATTENZIONE

La prestazione deve essere richiesta:

- all'INAIL entro tre anni dall'evento;
- all'INPS entro un anno dall'evento.

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

3 **Malattia professionale**

È un indennizzo corrisposto dall'INAIL, secondo le modalità di cui al punto precedente, al lavoratore che ha contratto una malattia professionale, collegata all'attività lavorativa.

ATTENZIONE

Il lavoratore deve denunciare la malattia entro 15 giorni dal suo manifestarsi, presentando il certificato medico al datore di lavoro o, se non svolge attività lavorativa, direttamente all'INAIL.

4 **Sostegno ai disabili e riabilitazione**

Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale può ottenere “dispositivi tecnici”, che consistono in protesi ed ausili di varia natura forniti dall'INAIL e ritenuti necessari per lo svolgimento della vita quotidiana e di relazione.

La prestazione si ottiene presentando richiesta alla Sede INAIL, che, nell'ambito di un programma di riabilitazione, finalizzato al reinserimento familiare, sociale ed occupazionale del lavoratore, la riconosce quando ricorrono i seguenti quattro presupposti: prescrizione da parte del medico, autorizzazione dell'INAIL, fornitura, collaudo.

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

ATTENZIONE

Nei casi di particolare gravità viene attivata – presso la sede INAIL – una equipe multidisciplinare per definire un progetto riabilitativo individualizzato, che può comportare opere di abbattimento architettonico nel domicilio dell'infortunato, adattamenti e modifiche di autovetture e fornitura di supporti informatici.

5 Indennizzo per infortuni in ambito domestico

È un indennizzo corrisposto dall'INAIL per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi a causa del lavoro domestico.

Il lavoro domestico tutelato è l'insieme delle attività svolte – senza vincolo di subordinazione e gratuitamente – nell'abitazione dove il nucleo familiare dell'assicurato dimora abitualmente, compresi balconi, giardini e parti condominiali comuni, come scale e androni.

Sono coperti anche gli infortuni avvenuti per la cura in casa di animali domestici.

Per ottenere le prestazioni, il soggetto infortunato deve aver stipulato in precedenza un'apposita assicurazione con l'INAIL.

ATTENZIONE

I soggetti che possono assicurarsi devono possedere i seguenti requisiti:

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

- avere una età compresa tra i 18 e 65 anni;
- non svolgere altra attività con obbligo di iscrizione ad ente previdenziale;
- aver subito in infortunio a causa del lavoro domestico prestato da cui consegua una inabilità permanente che - dal 1° Gennaio 2007 - deve essere pari ad almeno il 27%.

La rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche e viene erogata dal primo giorno successivo alla guarigione clinica, per tutta la vita.

6 Assegno per assistenza personale continuativa

È una prestazione di natura economica che viene corrisposta dall'INAIL ai titolari di rendita quando sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a causa di una delle condizioni patologiche elencate nella tabella allegata al T.U. n. 1124/1965.

L'assegno mensile è corrisposto, a richiesta del titolare di rendita o per espresso parere del sanitario INAIL al momento dell'accertamento del danno permanente, fino a quando dura la necessità dell'assistenza e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento.

ATTENZIONE

L'assegno viene sospeso in caso di ricovero in strutture ospedaliere o in altri luoghi con onere a carico dell'INAIL o di altri enti.

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

7 Assegno di incollocabilità

È un assegno mensile, rivalutato annualmente, concesso ai titolari di rendita, di età non superiore a 65 anni, che presentino domanda all'INAIL di appartenenza, se dichiarati non collocabili in qualsiasi settore lavorativo da un'apposita commissione.

ATTENZIONE

Per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 2007 la menomazione deve essere di grado superiore al 20%.

8 Erogazione integrativa di fine anno

È una prestazione economica integrativa che l'INAIL corrisponde alla fine di ogni anno ai grandi invalidi.

ATTENZIONE

L'integrazione spetta ai grandi invalidi con una inabilità compresa tra il 60 % e il 100%.

È soggetta ai limiti di reddito stabiliti annualmente dall'INAIL. Una somma aggiuntiva viene corrisposta per i figli di età non superiore ai 12 anni, indipendentemente dal reddito posseduto.

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

9 **Brevetto e distintivo d'onore**

È una prestazione di natura onorifica ed anche economica, concessa dall'INAIL a domanda. Ogni anno, in occasione della giornata dell'invalide e del mutilato del lavoro organizzata dall'INAIL in collaborazione con l'ANMIL a livello provinciale, ai grandi invalidi e ai mutilati del lavoro vengono consegnati brevetto, distintivo d'onore e una somma di denaro.

ATTENZIONE

Tali prestazioni, erogate dell'INAIL, sono riservate ai Grandi invalidi con un grado di inabilità compreso tra l'80% e il 100% o ai mutilati del lavoro con un grado di inabilità compreso tra il 50% e il 79% e spettano una sola volta.

L'ANMIL, mediante la Fondazione "Sosteniamoli subito", assiste economicamente i familiari delle vittime e gli invalidi del lavoro che versino in condizioni economiche disagiate.

10 **Avviamento al lavoro: c.d. "Collocamento mirato"**

Il collocamento mirato permette di inserire nel posto di lavoro più adatto le persone con disabilità, valutando le loro residue capacità lavorative. Possono iscriversi nelle liste del collocamento mi-

PRESTAZIONI PER LE VITTIME

rato – istituite ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.68 – gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL. L'iscrizione al collocamento mirato è immediata, la domanda deve essere presentata ai Centri per l'Impiego della Provincia di Pescara.

ATTENZIONE

Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in originale (nel caso sia scaduto deve essere accompagnato dalla ricevuta di richiesta di rinnovo).



**PRESTAZIONI PER I FAMILIARI DELLE VITTIME
IN CASO DI INFORTUNIO MORTALE**





PRESTAZIONI PER I FAMILIARI DELLE VITTIME IN CASO DI INFORTUNIO MORTALE

- | | | |
|----------|---|---------|
| 1 | Rendita ai superstiti | pag. 26 |
| 2 | Pensione ai superstiti | pag. 26 |
| 3 | Assegno funerario | pag. 27 |
| 4 | Speciale assegno continuativo mensile | pag. 27 |
| 5 | Fondo per il sostegno delle vittime | pag. 28 |
| 6 | Rendita per infortuni in ambito domestico | pag. 29 |
| 7 | Avviamento al lavoro | pag. 30 |

PRESTAZIONI PER I FAMILIARI

1 Rendita ai superstiti

La rendita, rivalutata annualmente, è erogata dall'INAIL al coniuge, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi o, in loro mancanza, ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle conviventi ed a carico.

La prestazione viene erogata sia se la morte derivi immediatamente dall'infortunio, sia se si verifichi successivamente e in conseguenza dell'infortunio.

ATTENZIONE

I figli, i genitori naturali o adottivi, i fratelli e le sorelle della vittima hanno diritto alla rendita solo se conviventi ed a carico. I figli che si trovano in queste condizioni mantengono il diritto fino a 26 anni, se iscritti ad un corso di studi, o se maggiorenni ma inabili al lavoro.

In caso di decesso del titolare di rendita, l'INAIL comunica ai superstiti la possibilità di presentare istanza per poter percepire detta rendita. Questi, entro 90 giorni dalla comunicazione, devono presentare l'istanza con la documentazione sanitaria da cui si rileva che la morte del titolare è conseguenza dell'infortunio.

2 Pensione ai superstiti

La pensione è erogata dall'INPS ai superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato (pensione indiretta) o del pensionato (reversibilità).

In entrambi i casi, la pensione spetta al coniuge o ai figli a carico, che siano minorenni o

PRESTAZIONI PER I FAMILIARI

studenti o inabili o ai nipoti minori a carico del parente defunto (nonno o nonna) o, in mancanza di queste figure, anche ai genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili.

ATTENZIONE

La pensione indiretta spetta solo se, al momento del decesso, il lavoratore risulta avere almeno 15 anni di contributi, o se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data della morte.

La pensione di reversibilità spetta se la persona deceduta era già pensionata.

3 Assegno funerario

È una prestazione di natura economica, erogata dall'INAIL una sola volta, ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. La stessa prestazione viene erogata anche ai superstiti di assicurati contro gli infortuni domestici. In caso di assenza di superstiti, l'assegno spetta a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.

4 Speciale assegno continuativo mensile

L'assegno è erogato dall'INAIL ai superstiti, in caso di decesso del titolare di rendita con

PRESTAZIONI PER I FAMILIARI

inabilità non inferiore al 48%, avvenuto per causa non dipendente dall'infortunio sul lavoro o malattia professionale.

La prestazione economica può essere chiesta dal coniuge e dai figli che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale. In caso di reddito inferiore all'assegno viene corrisposta la differenza.

ATTENZIONE

La richiesta deve essere presentata entro 180 giorni dal decesso del lavoratore. L'INAIL corrisponde direttamente l'assegno, nel caso in cui sia stata respinta la richiesta di rendita ai superstiti.

5 Fondo per il sostegno delle vittime

Le prestazioni previste dal Fondo, erogate dall'INAIL sono:

- una prestazione una tantum, ripartita in parti uguali tra tutti gli aventi diritto;
- un'anticipazione pari a tre mensilità della rendita annua spettante agli aventi diritto.

Le prestazioni sono erogate in favore dei soli superstiti previsti dall'art. 85 del T.U. n. 1124/1965.

PRESTAZIONI PER I FAMILIARI

Possono percepire la prestazione una tantum sia i familiari dei lavoratori assicurati, compresi i soggetti tutelati contro gli infortuni domestici, sia quelli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Possono, invece, percepire l'anticipazione della rendita esclusivamente i superstiti dei lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione e quelli tutelati contro gli infortuni domestici.

ATTENZIONE

Gli eventi tutelati sono gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, che abbiano comportato il decesso del lavoratore.

Sono, pertanto, esclusi sia le malattie professionali e sia gli infortuni antecedenti al 1° gennaio 2007.

L'erogazione delle suddette prestazioni avviene previa presentazione di apposita istanza, da parte di uno degli aventi diritto, entro 40 giorni dal decesso del lavoratore, anche se l'istanza pervenuta oltre tale termine non preclude il diritto alla corresponsione dei benefici, in quanto il termine indicato non deve ritenersi perentorio.

6 Rendita per infortuni in ambito domestico

Ai superstiti delle persone assicurate contro gli infortuni in ambito domestico l'INAIL eroga una rendita mensile.

PRESTAZIONI PER I FAMILIARI

7 Avviamento al lavoro

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio (art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68).

La domanda deve essere presentata ai Centri per l'Impiego della Provincia di Pescara. L'iscrizione al collocamento obbligatorio è immediata.

ATTENZIONE

L'iscrizione dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.

Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi possono iscriversi solo se minori d'età al momento della morte del genitore o del riconoscimento di grande invalido.

Agli effetti dell'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in originale (nel caso sia scaduto deve essere accompagnato dalla ricevuta di richiesta di rinnovo).

PER SAPERNE DI PIÙ

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Sede di Pescara – Viale Marconi, 334

Tel. 085 454511 – fax 085 45451347

Funzionari: Dott.ssa Lorella Gattone e Rag. Claudio Mungo – Tel. 085 45451322/1330

e-mail: pescara@inail.it

www.inail.it

PROVINCIA DI PESCARA

SILUS – Servizio Inserimento Lavorativo Utenza Svantaggiata

Pescara, Via Passolanciano, 75 – scala 2 – 1° piano

Tel. 085 20552209 – 085 20552219 – 085 20552218

Funzionario: Dott.ssa Loredana Giangreco Marotta – Tel. 085 20552217

e-mail: silus@provincia.pescara.it

www.generazionelavoro.it

INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

Sede di Pescara – Via R. Paolucci, 35

Tel. 085 42431

Funzionario: Dott. Enrico Trubiano – Tel. 085 4243203

e-mail: e.trubiano@inps.it

www.inps.it

ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro

Sezione di Pescara – Via B. Croce, 200

Tel e fax 085 67224

Funzionari: Sig.re Stefania Di Giovanni e Antonella D'Ettorre: Tel 085 67224

e-mail: pescara@anmil.it

www.anmil.it

Hanno collaborato alla realizzazione della presente pubblicazione: la Sezione ANMIL di Pescara, l'AUSL di Pescara, il Comune di Pescara, la Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara, l'INAIL di Pescara, l'INPS di Pescara, il Dipartimento Territoriale ISPESL di Pescara, la Provincia di Pescara, la Regione Abruzzo, e le Segreterie provinciali delle OO.SS. CGIL-CISL-UIL-UGL di Pescara.

Un ringraziamento particolare è rivolto ai componenti del Gruppo di Lavoro in seno alla Sezione "Sviluppo economico e attività produttive" della Conferenza Provinciale Permanente:

Claudio Ciampagna (ANMIL), Antonio Caponetti (ASL), Lorella Gattone (INAIL), Loredana Giangreco Marotta (Provincia di Pescara), Giuseppe Marinelli (DPL), Sergio Morelli (ISPESL), Enrico Trubiano (INPS).

Per la Prefettura hanno collaborato: Carlo Torlontano (Capo di Gabinetto), Antonella Rotolo (Vicecapo di Gabinetto), Pasquale Bonora (Funzionario).

INAIL

